



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

► INQUADRAMENTO GENERALE

Il bando “**Smart&Start**” è il regime agevolativo istituito dal Ministero dello Sviluppo economico per sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative (Decreto 24 settembre 2014).

Successivamente (Circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014), sono stati definiti modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relativamente ai criteri e all'*iter* di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso agli aiuti, nonché alle caratteristiche del contratto di finanziamento, alle modalità, ai tempi e alle condizioni per l'erogazione delle agevolazioni. La recente disciplina, poi, in accordo con le norme sulle start-up innovative e per andare incontro alle esigenze espresse dalle imprese - sia in termini di liquidità, ammettendo al finanziamento spese divenute ormai strategiche per una start-up innovativa, sia favorendo i diritti di proprietà industriale - ha apportato le seguenti principali novità (D.M. 9 agosto 2017):

- l'accesso alle agevolazioni è esteso alle società costituite da non più di 60 mesi (secondo la precedente disciplina, invece, erano ammesse le società costituite da non più di 48 mesi);
- vengono ammessi al finanziamento gli investimenti per marketing e web marketing;
- vengono ritenute ammissibili anche le spese relative ai marchi (oltre che ai brevetti e alle licenze);
- per quanto riguarda la rendicontazione, è stata introdotta un'ulteriore modalità su presentazione di fatture non quietanzate (purché nell'arco di 45 giorni dall'accreditamento delle somme da parte di Invitalia venga dimostrato l'avvenuto pagamento);
- per i team di persone, l'iscrizione al Registro speciale delle start-up innovative non deve essere dimostrata alla firma del contratto di accettazione delle agevolazioni con Invitalia, ma è posticipata alla prima richiesta di erogazione delle agevolazioni.

Recentemente, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con la Circolare 14 febbraio 2018, n. 102159, per fornire chiarimenti e precisazioni in ordine a soggetti beneficiari, modalità di concessione delle agevolazioni, obblighi del beneficiario e vincoli sull'attività, misura dell'aiuto, spese ammissibili (investimenti in marketing, web marketing, pubblicità, ecc.), erogazione e revoca delle agevolazioni.

Il bando “**Smart&Start**” è gestito dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e sviluppo d'impresa (**Invitalia**), che riceve le domande di ammissione alle agevolazioni, verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità ed effettua la valutazione dei progetti proposti.

In caso di ammissione della domanda, l'Agenzia stipula con la start-up innovativa un **contratto di finanziamento**, che disciplina i rapporti reciproci e stabilisce la revoca delle agevolazioni concesse in caso di violazione di tale contratto.

► SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione:

- le start-up **innovative**, di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda, con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
- le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, inviata ai soggetti richiedenti da Invitalia (soggetto gestore) ed entro il medesimo termine inoltri domanda di iscrizione al Registro delle imprese sia nella sezione ordinaria sia nella sezione speciale (art. 25, comma 8, D.L. n. 179/2012).



Attenzione

La documentazione attestante l'avvenuta costituzione della società, nonché la copia della richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, devono essere presentate a Invitalia entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. La mancata costituzione della società nonché la mancata richiesta di iscrizione della stessa nella sezione speciale del Registro delle imprese oltre il predetto termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni determina la decadenza della domanda di ammissione. L'effettiva iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la risoluzione unilaterale del contratto di finanziamento e la conseguente revoca delle agevolazioni concesse. La costituzione della società senza la partecipazione in qualità di socio di uno o più soggetti indicati come componenti della compagine nel piano di impresa deve essere preventivamente oggetto di richiesta via PEC a Invitalia, che provvederà, anche a seguito di un eventuale colloquio, a valutarne la coerenza con il piano di impresa e a comunicare l'approvazione o il diniego dell'istanza. In caso di diniego, il mancato ripristino dell'assetto societario indicato nel piano di impresa determina la decadenza della domanda di ammissione.



Attenzione

Nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche, la compagine sociale della società che si intende costituire deve essere composta esclusivamente da persone fisiche.

Imprese straniere

Possono presentare domanda anche le imprese straniere. In tal caso, l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano devono essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.



Soggetti beneficiari degli aiuti
Le start-up innovative , di piccola dimensione, costituite da non oltre 60 mesi.
Le imprese straniere che, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, dimostrino l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative e la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano.
Le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché la società sia formalmente costituita entro 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

1. Requisiti di ammissibilità

Le start-up innovative già costituite, alla data di presentazione della domanda devono dimostrare i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite e iscritte nell'apposita **sezione speciale** del Registro delle Imprese;
- essere in regime di **contabilità ordinaria**;
- trovarsi in **regola con le disposizioni vigenti** in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- **non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto** e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, **gli aiuti** individuati quali **illeghi o incompatibili** dalla Commissione Europea;
- **aver restituito agevolazioni godute** per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- **non essere state destinatarie** di provvedimenti di **revoca totale di agevolazioni pubbliche**, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- essere nel pieno e **libero esercizio dei propri diritti**, **non essere in liquidazione volontaria** e non essere sottoposti a **procedure concorsuali**;
- **non essere "in difficoltà"** (secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 651/2014).



Attenzione

Nel caso di start-up innovative non ancora costituite alla data di presentazione della domanda, i proponenti - **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione all'agevolazione - devono procedere alla costituzione della start-up innovativa ed inoltrare domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria sia nella sezione speciale (art. 25, comma 8, D.L. n. 179/2012). L'effettiva iscrizione in tale sezione speciale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.



Definizione di imprese in difficoltà

Per **impresa in difficoltà** si intende un'impresa che risponde ad almeno una delle circostanze elencate (art. 2, punto 18) del Regolamento UE n. 651/2014):

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora **abbia perso più della metà del capitale sociale** sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano **la responsabilità illimitata per i debiti della società** (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia **perso più della metà dei fondi propri**, indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di **procedura concorsuale** per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto **un aiuto per il salvataggio** e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- 1) il rapporto **debito/patrimonio netto** contabile dell'impresa sia stato **superiore a 7,5**; e
- 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (**EBITDA/interessi**) sia stato **inferiore a 1,0**.

1.1 Definizione di impresa di piccola dimensione

Il bando Smart&Start è riservato alle start-up innovative di piccola dimensione. Si definisce "**piccola impresa**" un'impresa che (Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014):

- occupa **meno di 50** persone;
- realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 milioni di euro**.

Tale definizione viene successivamente articolata identificando come **microimprese** quelle che:

- occupano **meno di 10** persone;
- realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo **non superiore a 2 milioni di euro**.

Le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale sono state fornite dal Ministro delle Attività produttive (D.M. 18 aprile 2005).

I dati da prendere in considerazione per il calcolo del fatturato annuo, del totale di bilancio e dei dipendenti sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.



Attenzione

Per le società non costituite al momento della presentazione della domanda, non è richiesto di specificare la dimensione aziendale, poiché questa informazione deve essere fornita attraverso una Dichiarazione Sostitutiva di Atto

SOGGETTI BENEFICIARI

di Notorietà (DSAN) del legale rappresentante, solo dopo la ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, da trasmettere a Invitalia via PEC entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.



Definizione di micro e piccola impresa		
	Micro impresa	Piccola impresa
Dipendenti (1)	meno di 10	meno di 50
Fatturato (2)	non superiore a euro 2 milioni	non superiore a euro 10 milioni
	oppure	oppure
Totale di bilancio (3)	non superiore a euro 2 milioni	non superiore a euro 10 milioni
<p>(1) Si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none">- i dipendenti;- le persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti;- i proprietari gestori;- i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. <p>Gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione non sono considerati come facenti parte degli effettivi. Non è inoltre contabilizzata la durata dei congedi di maternità o parentali.</p> <p>I dipendenti effettivi sono espressi in Unità Lavorative Annue (ULA). Chiunque abbia lavorato nell'anno di riferimento nell'impresa richiedente conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.</p>		
<p>(2) Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita dei prodotti e dalla prestazione dei servizi. Il fatturato non comprende l'IVA o altre imposte indirette.</p>		
<p>(3) Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.</p>		

Imprese associate e collegate

Nel caso di impresa "associata" o "collegata" è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese associate e collegate.

Sono considerate **associate** le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il **25%** del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- 1) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (*business angels*), a condizione che il totale investito dai suddetti *business angels* in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

- 2) Università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- 3) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- 4) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Sono considerate **collegate** le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- un'impresa detiene la **maggioranza dei diritti di voto** degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il **diritto di nominare o revocare** la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare **un'influenza dominante** su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa **controlla da sola**, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione legale (*juris tantum*) che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui ai precedenti punti 1), 2) 3) e 4), non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Se fra le imprese intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di uno o più altri soggetti investitori di cui ai precedenti punti 1), 2) 3) e 4), sussiste invece la presunzione di imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività:

- sullo stesso mercato rilevante;
- su mercati contigui (si definisce "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante).

2. Soggetti esclusi

Sono **escluse** dalle agevolazioni previste dal bando:

- 1) le **imprese controllate** (ai sensi di quanto previsto all'art. 2359, c.c.) da **soci controllanti** imprese che **abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti** la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione;
- 2) le imprese operanti nei **settori**:
 - della produzione primaria dei **prodotti agricoli** (di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, già Trattato che istituisce la Comunità Europea - TFUE);
 - del settore **carbonifero**, relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (Decisione n. 2010/787/UE del Consiglio);
 - le iniziative a sostegno di **attività connesse all'esportazione** verso Paesi terzi o Stati membri, ossia di programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete

di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

► PROGETTI AMMISSIBILI

Sono **ammissibili** agli aiuti del bando Smart&Start:

- 1) progetti di impresa con forte contenuto tecnologico;
- 2) progetti di impresa nel campo dell'economia digitale;
- 3) progetti di impresa che sviluppano risultati del sistema della **ricerca pubblica e privata**.

Progetti di impresa con forte contenuto tecnologico

I progetti di impresa con forte contenuto tecnologico possono prevedere:

- l'adozione di **soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove** rispetto al mercato di riferimento dell'impresa proponente, anche in chiave di riduzione dell'impatto ambientale; oppure
- **l'adozione di nuove tecnologie funzionali all'ampliamento del target** di utenza del prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel medesimo settore; oppure
- **lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi** rispetto ai bisogni dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative combinazioni prodotto-servizio/mercato; oppure
- **l'adozione di modelli di business orientati all'innovazione sociale**, anche attraverso l'offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali o ambientali.

Progetti di impresa nel campo dell'economia digitale

I progetti nel campo dell'economia digitale devono essere finalizzati:

- a **sviluppare e/o produrre servizi/prodotti digitali**, ovvero
- **adottare tecnologie digitali** come elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di *business* con conseguente **miglioramento dell'efficienza** gestionale, organizzativa e/o produttiva.

Progetti di impresa che sviluppano risultati del sistema della ricerca pubblica e privata

I progetti che rientrano in questa tipologia devono essere diretti:

- alla **valorizzazione economica degli esiti di progetti/studi/ricerche brevettati**, oppure che risultino da un progetto/studio/ricerca, effettuati da soggetti (pubblici o privati) in possesso di titoli e/o qualifiche idonei. I risultati delle attività di analisi, dei lavori sperimentali, delle indagini pianificate e/o di invenzioni brevettate, devono essere legittimamente sfruttabili, per titolarità o in virtù di accordi, da parte del soggetto proponente;
- alla **valorizzazione economica del know-how** e/o delle conoscenze tecniche, scientifiche e tecnologiche, maturate dai componenti della compagine nell'ambito del "sistema della ricerca" così come sopra definito, opportunamente documentati e dimostrabili.

► SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito del progetto di impresa presentato, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- 1) spese di investimento funzionali alla realizzazione del progetto;
- 2) costi di esercizio.



Attenzione

L'importo complessivo dei programmi di spesa (investimenti e costi di esercizio) deve essere:

- non inferiore a **100.000 euro**;
- non superiore a **1,5 milioni di euro**.

1. Spese di investimento

Con riferimento alle spese di investimento (punto 1), sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione di:

- **impianti, macchinari e attrezzature tecnologici**, ovvero tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del progetto;
- **componenti hardware e software** funzionali al progetto;
- **brevetti, marchi e licenze**;
- **certificazioni, know-how e conoscenze tecniche**, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- **progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo** di soluzioni architettoniche informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi;
- **investimenti in marketing e web marketing**.



Attenzione

La Circolare Mise n. 102159/2018 ha chiarito che gli investimenti in marketing e/o web marketing sono agevolabili entro il limite del 20% dell'importo totale ammesso per le altre categorie di spesa, ovvero le spese relative alla definizione della strategia di ingresso sul mercato e alle attività propedeutiche alla promozione dell'innovazione oggetto del programma di investimento proposto, incluse le spese di pubblicità e di promozione di carattere non ricorrente riconducibili a piani pluriennali finalizzati al lancio dell'innovazione proposta.



Attenzione

Relativamente alle spese concernenti l'acquisizione di certificazioni, sono agevolabili i soli costi sostenuti per l'acquisizione della **prima certificazione**, con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione.

I costi per le consulenze specialistiche tecnologiche sono agevolabili solo se direttamente funzionali al progetto di investimento e non devono essere relative alle normali spese di funzionamento dell'impresa, prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico.

Condizioni di ammissibilità dei beni

Ai fini dell'ammissibilità, i beni devono:

- essere **ammortizzabili**;
- essere utilizzati **esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto**, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati;
- essere **acquistati** a condizioni di mercato da terzi che **non hanno relazioni con l'acquirente**. In particolare, l'impresa beneficiaria ed i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. Infine, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 2% da medesimi altri soggetti;
- figurare nell'**attivo di bilancio** dell'impresa beneficiaria per **almeno 3 anni**;
- essere pagati esclusivamente tramite un **conto corrente bancario dedicato** alla realizzazione del programma di investimenti.



Attenzione

Le spese relative ad impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del progetto nonché i componenti *hardware* e *software* funzionali al progetto devono riferirsi a **beni nuovi di fabbrica**.

Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di automezzi ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, qualora necessari per lo svolgimento delle attività di cui al piano di impresa.

1.1 Realizzazione degli investimenti

I programmi di investimento devono:

- essere avviati **successivamente alla data di presentazione della domanda** di agevolazione. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
- essere **conclusi entro 24 mesi** decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento tra l'impresa e Invitalia.



Attenzione

Le start-up innovative già costituite possono avviare la realizzazione degli investimenti immediatamente dopo la presentazione della domanda di finanziamento.

Le start-up innovative non costituite, invece, possono avviare l'investimento solo successivamente alla costituzione, poiché non sono ritenuti agevolabili

gli investimenti effettuati (in proprio) dai futuri soci, anche se successivamente conferiti in azienda.

1.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti tipologie di spese:

- spese riferite a investimenti di mera **sostituzione** di impianti, macchinari e attrezzature;
- spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il c.d. **contratto chiavi in mano**;
- spese relative a **commesse interne**;
- spese relative a **macchinari, impianti e attrezzature usati**, le **spese di funzionamento**;
- spese **notarili**;
- spese relative a **scorte**;
- spese relative a **imposte e tasse** (l'IVA non è ammissibile, a meno che la stessa non possa essere recuperata dalla start-up innovativa).

2. Costi di esercizio

I **costi di esercizio ammissibili** sono:

- a) gli **interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa**, ossia gli interessi derivanti da finanziamenti bancari ordinari concessi a tasso di mercato, fisso o variabile, in misura non superiore al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea, vigente alla data di concessione dell'agevolazione, maggiorato di 400 punti base;
- b) le **quote di ammortamento** di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, acquistati nuovi di fabbrica da parte dell'impresa proponente, con particolare riferimento a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, necessari all'attività di impresa, compresi siti internet e piattaforme digitali, ammissibili nelle misure massime previste dalla normativa fiscale vigente;
- c) i **canoni di leasing** relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui alla lett. b), nuovi di fabbrica, ammissibili nelle misure massime previste dalla normativa fiscale vigente. Sono escluse le fattispecie che configurino, nella forma e/o nella sostanza, la locazione di aziende o di rami di azienda, nonché la locazione da soggetti diversi da imprese. Gli interessi relativi ai predetti canoni di *leasing* sono ammissibili nella misura massima di cui alla precedente lett. a). In caso di maxicanone iniziale, esso non è interamente ammissibile nell'esercizio del pagamento, ma deve essere considerato di competenza di tutta la durata del contratto di *leasing* e pertanto è ammissibile nei limiti della quota di competenza dell'esercizio. Non sono in ogni caso ammissibili i costi per il riscatto dei beni acquisiti in *leasing*;
- d) i **costi di affitto** dei beni strumentali di cui alla lett. b), se impiegati nella progettazione, realizzazione, verifica e collaudo, distribuzione di prodotti e/o servizi, ovvero impiegati in attività di ricerca e sviluppo, di automezzi specificamente attrezzati come laboratori mobili, se necessari per lo svolgimento delle attività di cui al piano di impresa. Sono altresì ammissibili i costi relativi alla fruizione di servizi di *hosting* e di *housing*, se strettamente funzionali all'attività aziendale. Sono escluse le fattispecie che configurino,

nella forma e/o nella sostanza, l'affitto di aziende o di rami di azienda, la locazione da soggetti diversi da imprese, nonché l'affitto di automezzi diversi da quelli precedentemente definiti;

- e) i **costi salariali** relativi a:
- personale dipendente assunto dall'impresa con rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato);
 - collaboratori in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'Università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero personale in possesso di laurea magistrale (personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, lett. h, n. 2, del D.L. n. 179/2012);
- f) le licenze e i diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà industriale;
- g) le licenze relative all'utilizzo di *software*, purché direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa;
- h) i servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, purché forniti da incubatori e acceleratori d'impresa, ossia da organismi che istituzionalmente hanno l'obiettivo di accelerare e rendere sistematico il processo di creazione di nuove imprese, fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto integrati. Nel caso detti servizi siano forniti da organismi non classificati come incubatori certificati, è necessario fornire un profilo dettagliato dell'incubatore/acceleratore prescelto, ed il *track record* dello stesso.



Attenzione

I costi di cui alle lett. c), d), f) e g) non possono riguardare beni di proprietà di soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché di società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti.

Decorrenza spese

Sono ritenuti ammissibili i costi di esercizio sostenuti:

- a partire **dalla data di presentazione della domanda** di agevolazione;
- **entro i 24 mesi** decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento.



Attenzione

Sono considerate ammissibili le spese al netto di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali e dell'IVA (tale imposta non è ammissibile, a meno che la stessa non possa essere recuperata dalla start-up innovativa).



Spese ammissibili
<p>Spese di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti; - macchinari e attrezzature tecnologiche; - componenti <i>hardware</i> e <i>software</i>; - brevetti; - licenze; - marchi; - <i>know-how</i>; - consulenze specialistiche tecnologiche; - investimenti in marketing e web marketing.
<p>Costi di esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale dipendente e collaboratori; - licenze e diritti per titoli di proprietà industriale; - servizi di accelerazione; - canoni di <i>leasing</i>; - costi di affitto.

► AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni consistono in un **finanziamento a tasso zero**, di importo pari:

- 1) all'**80%** del costo del progetto, nel caso di start-up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni:
 - sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, ovvero
 - preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio;
- 2) al **70%** del costo del progetto, negli altri casi.



Attenzione

I titoli per i quali è riconosciuta una equipollenza al titolo di dottore di ricerca sono espressamente previsti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (FAQ pubblicate sul sito www.smartstart.invitalia.it).

I titoli italiani e sanmarinesi equivalenti sono regolati da specifiche norme di legge e l'elenco è disponibile sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Per i titoli esteri, invece, l'equivalenza deve essere riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I finanziamenti sono concessi senza la presentazione di garanzie, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio.

Modalità di rimborso del finanziamento

I finanziamenti concessi devono essere rimborsati in **8 anni**, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il **31 maggio**

e il **30 novembre** di ogni anno, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, e comunque dopo **48 mesi** dalla stipula del contratto di finanziamento tra l'impresa e Invitalia.

Come confermato dalla Circolare Mise n. 102159/2018, le start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia devono restituire il finanziamento agevolato solo per un ammontare pari all'80% dell'importo.

La quota non soggetta a rimborso rappresenta pertanto un contributo a fondo perduto pari al 20% del finanziamento agevolato concesso.



Caratteristiche dei finanziamenti concedibili	
Importo	70% del costo totale del piano di impresa, elevato all' 80% in caso di imprese giovanili o femminili o con la presenza di almeno un esperto con dottorato di ricerca
Durata massima	8 anni
Tasso di interesse	Tasso zero
Rimborso	Mediante rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, e comunque dopo 48 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento tra l'impresa e Invitalia
Garanzia	Nessuna garanzia richiesta, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono comunque assistiti da privilegio

1. Servizi di tutoraggio

Limitatamente alle start-up innovative che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, non sono costituite da più di 12 mesi, in aggiunta al finanziamento agevolato sono concessi servizi di **tutoraggio tecnico-gestionale**.

Si tratta di servizi specialistici - erogati da Invitalia, anche mediante modalità telematiche - finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le start-up innovative, con particolare riferimento:

- alla **corretta fruizione** delle agevolazioni;
- all'accesso al **mercato dei capitali**;
- al **marketing**;
- all'**organizzazione** e risorse umane;
- all'**innovazione** e trasferimento tecnologico.



Attenzione

La Circolare Mise n. 102159/2018 ha confermato che il valore dei servizi di tutoraggio è pari, per singola impresa beneficiaria, a:

- **15.000 euro** per le imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
- **7.500 euro** per le imprese localizzate nel restante territorio nazionale.

Aiuti in “de minimis”

I servizi di tutoraggio sono erogati nel rispetto del regime “*de minimis*”, come previsto dai seguenti Regolamenti:

- l’importo a titolo di “*de minimis*” che un’impresa unica può ricevere nell’arco di 3 esercizi finanziari non può essere superiore a **200.000 euro**, ridotto a **100.000 euro** nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi (Regolamento UE n. 1407/2013);
- l’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” che un’impresa unica nel settore della pesca e dell’acquacoltura può ricevere nell’arco di 3 esercizi finanziari non può essere superiore a **30.000 euro** (Regolamento UE n. 717/2014 - per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura).

Ai sensi dei suddetti Regolamenti, per esercizio finanziario si intende il periodo utilizzato dall’impresa per scopi fiscali. Conseguentemente, qualsiasi sia il mese dell’anno in cui viene erogato l’aiuto, l’arco di tempo rilevante comprende l’annualità finanziaria in corso e le 2 precedenti.

Per “**impresa unica**” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni di collegamento, da verificare sia a monte sia a valle dell’impresa richiedente l’incentivo:

- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.



Attenzione

Se l’importo dell’aiuto richiesto supera il massimale “*de minimis*”, non si può beneficiare di tale aiuto neppure per l’importo parziale che non supera detto massimale.



Agevolazioni concedibili alle start-up innovative
Finanziamento a tasso zero di importo pari al 70% del costo totale del progetto, elevato all' 80% nel caso in cui la start-up abbia una compagine costituita da giovani under 36 e/o donne o abbia tra i soci un dottore di ricerca che rientra dall'estero .
Contributo in conto capitale per le start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, rappresentato dalla quota (pari al 20%) del finanziamento non soggetta a rimborso.
Servizi di tutoraggio , esclusivamente per le start-up innovative costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2. Cumulabilità delle agevolazioni

Le agevolazioni **non sono cumulabili** con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di "*de minimis*", qualora siano riferite alle **stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili**. Non rientra nell'ambito delle ipotesi di esclusione la garanzia rilasciata dal Fondo appositamente istituito per le piccole e medie imprese (di cui all'art. 2, comma 100, lett. a, Legge n. 662/1996), sull'eventuale finanziamento bancario ottenuto per la copertura della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato.

► MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La procedura per la presentazione della domanda è completamente informatizzata ed è disponibile sul sito www.smartstart.invitalia.it.



Attenzione

Per accedere al format elettronico al fine di redigere la domanda di agevolazione, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso.

A tale scopo, occorre registrarsi nell'area riservata attraverso il sito www.smartstart.invitalia.it, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC). Dopo la registrazione, si riceverà una mail di risposta automatica contenente il codice di attivazione dell'*account*.

Tale codice attiverà le credenziali per accedere al sito riservato per compilare direttamente *on line* la domanda.

1. Domanda di ammissione

Dopo aver inserito le credenziali di accesso, si entra nella *home page*, dove è possibile navigare nelle seguenti sezioni della domanda di ammissione:

- A - Anagrafica proponente: in tale sezione vengono richieste informazioni di sintesi sul soggetto proponente (società già costituita o costituenda);
- B - Dati principali del piano di impresa;
- C - Descrizione dell'iniziativa;
- D - Aspetti tecnici.



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)